

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sulle strade comunali e loro pertinenze

(Approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 14 del 5 marzo 1964 e dalla G.P.A. nella seduta del 21 agosto 1964, n° 66082 - Div. IV.)

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31

Art. 1

Chiunque, nel territorio del Comune di Napoli, intende eseguire lavori ed opere interessanti, comunque, le strade comunali e le loro accessioni e pertinenze, ovvero le aree private sottoposte a servitù di pubblico uso, e, in relazione alla esecuzione di tali lavori ed opere, debba scomporre, alterare o, semplicemente occupare le dette strade ed aree con depositi, impianti, ecc. o svolgere

attività che possano menomare o compromettere lo stato di buona conservazione ed il pubblico uso , deve conseguire preventiva licenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, ed osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre quelle che possano essere impartite con la licenza stessa.

Alla istanza per il conseguimento della licenza deve essere allegata, quando occorre, la denuncia inoltrata all'Ufficio Tributario per l'applicazione delle tasse previste dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione, tenute presenti le esigenze della conservazione del Patrimonio Comunale, concede se del caso, la licenza, stabilendo ivi il termine massimo per la ultimazione dei lavori.

Art. 2

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli Enti esercenti pubblici servizi, dovranno esibire all'Ufficio per i Servizi Tecnici del Comune una particolareggiata proposta corredata di un schema grafico, contenente il piano dei lavori, che in via preventiva presumono di dover eseguire nell'anno, per l'impianto , costruzione e rimozione di binari (ferroviari e tramviari), di cavi elettrici e telefonici, di condutture e di manufatti in genere interessanti le strade e le aree di cui all'art. 1.

Gli Enti hanno l'obbligo di richiedere ed ottenere, di volta in volta, la licenza per la esecuzione dei singoli lavori previsti nel piano medesimo.

Il piano dei lavori potrà essere modificato durante l'anno dagli Enti interessati, soltanto, per sopravvenute e comprovate esigenze.

Gli Enti dovranno, inoltre, presentare alla Direzione Lavori e Servizi tecnici del Comune, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una planimetria completa della nuove canalizzazioni eseguite durante l'anno.

Nei casi di particolare urgenza, gli Enti interessati potranno essere autorizzati dalla 6^a Direzione ad eseguire lavori non previsti nel piano specificato ai precedenti commi, sempre, previa concessione della prescritta licenza.

Art. 3

Qualsiasi lavoro contemplato nel precedente art. 1 dovrà essere eseguito, esclusivamente, dalle imprese cui il Comune ha affidato la manutenzione delle strade interessate dai lavori medesimi, ovvero dalle imprese che, per contratto, fossero obbligate alla gratuita manutenzione delle strade stesse.

Alle imprese suddette sarà versato, prima dell'inizio dei lavori, un acconto pari alla metà dell'importo complessivo preventivato per la esecuzione dell'opera.

Gli interessati alla esecuzione dei lavori, innanzi specificati, dovranno formulare, in proposito, apposita richiesta alla VI Direzione del Comune, la quale autorizzerà l'Impresa tenuta alla manutenzione ad eseguire i lavori medesimi, stabilendo le modalità, i termini e le condizioni per l'esecuzione dei lavori medesimi, nonché il prezzo delle opere e i termini e le condizioni dei

pagamenti. Il rilascio di detta autorizzazione non comporta per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità, dovendosi intendere, a tutti gli effetti, eseguiti i lavori per conto e nello esclusivo interesse dei terzi richiedenti.

Il ripristino della sede stradale e di ogni altro manufatto interessato alla esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte ed, in ogni caso, con l'impiego di materiali di qualità, forma, dimensioni, resistenza e colorazione identici a quelli adoperati per la originaria pavimentazione. La nuova pavimentazione dovrà, sempre, presentarsi in maniera del tutto simile a quella persistente.

Art. 4

In deroga al disposto del precedente art. 3, gli enti concessionari o esercenti di Pubblici Servizi potranno avvalersi per la esecuzione dei lavori di imprese di loro fiducia.

I lavori suddetti, però, che interessano strade, alla cui manutenzione fossero obbligate per contratto particolari imprese, dovranno essere eseguiti, esclusivamente, dalle imprese stesse con le modalità specificate nel precedente art. 3.

Art. 5

A garanzia della regolarità del ripristino, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, gli interessati dovranno versare alla Cassa Comunale un deposito cauzionale infruttifero in contanti dell'importo che verrà stabilito annualmente dall'Amministrazione a suo criterio insindacabile.

La VI Direzione del Comune, qualora riscontrasse la irregolare o mancata esecuzione, nel termine stabilito, dei lavori di ripristino, ingiungerà all'interessato di effettuare tutti i rifacimenti e le modifiche che, a suo giudizio insindacabile, riterrà opportuno richiedere, entro il termine perentorio all'uopo irrogato. Decorso detto termine, qualora le opere integrative di cui innanzi non risultassero eseguite o fossero riscontrato ulteriori deficienze o manchevolezze nei lavori di ripristino, il Comune incamererà, a titolo di penale, con semplice provvedimento amministrativo, una aliquota della cauzione di importo pari al doppio della spesa che la VI Direzione, a suo giudizio insindacabile, valuterà necessaria per effettuare, direttamente, il ripristino stesso. In tale ipotesi, qualora il deposito cauzionale fosse stato versato anche a garanzia della esecuzione di ulteriori lavori ed opere, l'interessato dovrà procedere, entro le successive 48 ore, a reintegrare la cauzione nel suo importo originario.

In mancanza, si intenderanno, automaticamente, revocate tutte le licenze, autorizzazioni, ecc. concesse a tale soggetto a norma del presente Regolamento, sempre, salva la facoltà del Comune di adottare ogni ulteriore provvedimento necessario per garantire la buona conservazione del patrimonio stradale.

Art. 6

La contabilità delle opere e dei lavori previsti dal presente Regolamento sarà presentata, entro trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi, alla VI Direzione del comune, la quale effettuerà la visita di ricognizione delle opere in contraddittorio con l'interessato e con l'impresa appaltatrice.

Eseguita detta visita, ove nulla osti, la VI Direzione rilascerà certificato di collaudo delle opere eseguite e restituirà alla impresa dei lavori la contabilità vistata, previo pagamento dei diritti di collaudo dell'importo del 3,40% sull'ammontare netto dei lavori eseguiti, diritti che saranno ripartiti secondo le modalità previste dal vigente regolamento per il personale e dalle norme integrative e modificative dello stesso.

L'eseguito collaudo delle opere e dei lavori da parte della VI Direzione non esime l'impresa esecutrice dalle proprie responsabilità e dagli obblighi verso gli interessati e verso i terzi

Art. 7

Nel caso che, durante la esecuzione dei lavori previsti dal presente regolamento, si rinvenissero manufatti, canalizzazioni, antenne o impianti in genere, l'interessato, nonché l'impresa esecutrice dei lavori, saranno tenuti a darne immediato avviso al proprietario di detti manufatti, canalizzazioni, ecc. per i necessari accordi circa la esecuzione di eventuali opere protettive, da effettuarsi a spese del soggetto interessato alla esecuzione dei lavori previsti dal presente regolamento.

Ove trattasi di manufatti, canalizzazioni, ecc. di proprietà comunale, la VI Direzione del Comune, cui dovrà farsi la detta comunicazione, disporrà perché il relativo attraversamento sia fatto con tutte le cautele e garanzie necessarie, eseguendo, altresì, sempre a spese dell'interessato, tutte le opere complementari atte a garantire le installazioni municipali da ogni danno, sia alla loro consistenza, che al loro esercizio.

E', comunque, vietata ogni posa di canalizzazione, condotta od altro nel raggio di metri 2,00 dal tronco delle piante di grosso fusto e da ombra od ornamentali esistenti nei pubblici giardini, nei viali alberati, e nelle vie pubbliche.

Art. 8

I soggetti, che abbiano condutture, manufatti od impianti in genere di propria pertinenza nel sottosuolo stradale, saranno tenuti, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, a fare eseguire, a spese del Comune, lo spostamento e la sistemazione di dette condutture, manufatti, antenne, ecc. e le relative opere accessorie e di ripristino della pavimentazione, qualora esigenze di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, lo richiedano.

Qualora, però, lo spostamento venga disposto per la immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa sarà a carico degli stessi, ai sensi dell'art. 197 del Testo Unico della Finanza Locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n° 1175.

Art. 9

I soggetti che abbiano già o debbano impiantare condutture, manufatti, ecc. nel sottosuolo stradale, sono tenuti ad eseguire, a loro cura e spese e senza bisogno di particolari ingiunzioni o prescrizioni da parte dell'Amministrazione o degli uffici comunali, tutte le opere precauzionali atte a garantire la integrità di dette condutture, manufatti, ecc. specialmente agli effetti del transito dei veicoli, del passaggio e dell'azione dei rumori compressori della esecuzione dei lavori e manutenzione stradale, e di qualsiasi altra causa inerente alla funzione della strada pubblica, nonchè in relazione alla piena facoltà del Comune di eseguire in ogni tempo, e con qualsiasi mezzo, riparazioni, trasformazioni, ecc. stabilendosi espressamente che la presenza di tali condutture, manufatti, ecc. nel sottosuolo stradale è consentita dal comune a tutto rischio e pericolo dei soggetti interessati.

Art. 10

Salvo quanto è prescritto nell'art. 8 del Codice della strada, approvato con D.P.R. 15/6/959 n° 393, è in facoltà dell'Amministrazione vietare, a suo criterio insindacabile, il deposito delle terre e dei materiali rimossi sui margini dei cavi, anche se i primi debbano, poi, servire per il riempimento del cavo stesso e per il ripristino della pavimentazione o comunque reimpiegarsi, non disporre che siano, sempre del soggetto interessato, immediatamente rimossi.

Art. 11

I materiali di risulta delle operazioni di scomposizioni della pavimentazione o dei cavamenti, qualora non debbano reimpiegarsi nei lavori di ripristino, dovranno, a spese del soggetto interessato, essere rimossi ed asportati sollecitamente, ed, in ogni caso, non oltre il termine di dodici ore dalla effettuata scomposizione o dallo eseguito cavaento.

Art. 12

Nel caso che per il restauro di edifici o per pervenire la rovina degli stessi (anche in contestazioni giudiziarie) si reputasse indispensabile la costruzione di sostegni esterni con appoggio sulle pubbliche vie e loro pertinenza, i proprietari interessati dovranno richiedere licenza al Sindaco, con la indicazione precisa del posto dove dovranno sorgere detti sostegni (piloni, puntelli, ecc.) e delle dimensioni, forme e sporgenze del fabbricato da puntellare.

In nessun caso detti sostegni potranno gravare col loro peso e spinta sulla verticale di manufatti sottostradali municipali (fogne, pozzetti, rametti di caditoie, cunicoli, etc.), dovendo sempre cavalcarli con archi, travi od altra opera atta a garantire la integrità delle opere sottostradali anzidette, secondo le prescrizioni dettate dalla 6^a Direzione del Comune a suo giudizio in sindacabile. Come pure, in ogni caso, dovranno i detti sostegni avere una base di appoggio di ampiezza tale da ripartire, opportunamente, il carico trasmesso sulla superficie stradale, in modo da garantire l'integrità della stessa e la persistente configurazione.

Dovranno, inoltre, i cennati sostegni lasciare sufficiente margine alla circolazione stradale, sia pedonale che dei veicoli, essendo obbligatoria, in caso di necessità, la costruzione, a spese dei proprietari interessati, di comodi, decorosi e sicuri praticabili provvisori per assicurare la continuità del transito la continuità del transito, ad esclusivo giudizio degli uffici comunali competenti.

La domanda per ottenere la licenza deve essere, in ogni caso, sottoscritta dai proprietari interessati, e dovrà contenere la indicazione della durata di occupazione stradale, che non potrà, di norma, eccedere mesi sei, salvo eventuale proroga, che potrà accordarsi dall'Amministrazione nei soli casi di assoluta e riconosciuta necessità.

Per garantire la continuità di tutti gli altri pubblici servizi, l'integrità dei corrispondenti impianti e canalizzazioni, nonché l'integrità dei fognoli privati ricadenti sotto la zona da occupare, i proprietari degli edifici avranno l'obbligo di preavvertire i soggetti che vi abbiano interesse a concordare con gli stessi le opportune di garanzia dei rispettivi impianti, canalizzazioni e manufatti.

Anche nei casi di assoluta urgenza, i proprietari dovranno ottemperare alle norme innanzi indicate, presentando, contemporaneamente, all'inizio dei lavori, la domanda per ottenere la licenza.

Le occupazioni tutte, conseguenti alle opere e depositi previsti dal presente articolo, saranno sottoposte alla tassa di occupazione suolo pubblico, ai termini delle tariffe vigenti.

I proprietari e gli imprenditori saranno responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone e cose, a chiunque appartenenti, dalle opere e depositi di cui nel presente articolo.

Art. 13

Ogni fognolo privato dovrà essere realizzato con la osservanza delle prescrizioni e delle norme stabilite in materia dal vigente regolamento per la fognatura degli edifici privati.

Art. 14

La manutenzione, la eventuale ricostruzione parziale o totale e le riparazioni di qualsiasi genere dei condotti di scarico e delle altre opere correlative ed accessorie sono a carico dei proprietari, i quali dovranno provvedere a mezzo di impresa municipale e dopo rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune.

Quando esiste la fogna pluviale, i condotti di scarico delle acque piovane e potabili dovranno essere innestati in detta fogna, essendo, espressamente, vietato ogni scarico sulla pubblica via o in cunette o canali coperti o scoperti ad essa annessi.

E' vietato, in ogni caso, lo scarico sulla pubblica via o in cunette o in coperti o scoperti ad essa annessi alle condutture fecali e delle acque luride.

Art. 15

E' vietato eseguire impianti di pali, palchi o altro in occasione di pubbliche feste, che importino occupazione o alterazione del piano viabile. E', soltanto, consentito nelle circostanze anzidette, l'appoggio di pali e di palchi sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune e del pagamento della relativa tassa di occupazione di una congrua somma a titolo di cauzione, da depositarsi nella Casa Comunale e da restituirsi a seguito di controllo da parte dell'Ufficio per i Servizi Tecnici dal Comune, che accerterà non essersi, comunque, danneggiata la sede stradale.

Nel caso di installazione di luminarie, sono assolutamente vietati appoggi a reti e organi di sostegno elettrico, restanto sollevato il Comune e i suoi dipendenti da ogni responsabilità ad incidenti derivanti da essa installazione.

Art. 16

E' vietato piantare alberi e siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione del Comune.

Per le nuove piantagioni e costruzioni nei terreni adiacenti alle strade comunali dovranno rispettarsi le distanze stabilite dall'art. I° del Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n° 1740.

Art. 17

L'Ufficio per i Servizi Tecnici del comune ha insindacabile facoltà di segnalare, alle Aziende Tramviarie quei tratti di strada compresi nelle sedi dei binari ed interbinari, nonchè nei 50 cm. di larghezza stradale estrabinario, che, a suo giudizio, abbiano bisogno di restauro, sostituzione e ripristino e che, comunque, difettino di manutenzione, perchè sia provveduto, entro un dato termine, alla esecuzione delle necessarie riparazione, procedendosi in danno, ove elasso il termine assegnato, non sia provveduto in tutto o in parte alla esecuzione dei lavori

Art. 18

Chiunque intende procedere all'apertura di un passo carrabile, botole, passo pedonale, ecc. lungo le vie comunali e loro pertinenze deve ottenere preventiva licenza dal Sindaco e sottoscrivere atto di accettazione del presente disciplinare, nonché delle eventuali altre condizioni che regoleranno la concessione.

Art. 19

Il passo carrabile, qualora venga costruito attraverso il marciapiede, dovrà essere pavimentato con lo stesso sistema di pavimentazione permanente adottato per il capostrada, qualora esista, ed in caso contrario con basolato di pietrarsa di seconda classe lavorato a puntillo. Esso, sarà, sempre, delimitato lateralmente da cordoni pavimentati uguali a quelli che delimitano il marciapiede esistente.

Inoltre, non dovrà comunque alterare il libero deflusso delle acque superficiali lungo la gaveta stradale, la sua pendenza, misurata normalmente all'asse stradale fra la soglia del vano ed il punto di raccordo sulla gaveta, dovrà essere contenuta entro limiti da fissarsi, caso per caso, insindacabilmente, dalla Direzione dei Lavori e Servizi Tecnici del Comune.

Qualora l'esecuzione del lavoro comporti alterazione o spostamento delle opere sottostradali esistenti, l'interessato dovrà eseguirle con la preventiva intesa del privato, dell'Ente e Società cui l'opera si appartiene e sopportarne la relativa spesa. Se l'opera si appartiene al Comune, il lavoro relativo dovrà essere eseguito dalla impresa municipale di cui al seguente articolo.

In ogni caso, il richiedente dovrà, previo accordo con gli interessati, eseguire a proprie spese le opere necessarie di irrobustimento ai manufatti, che ricadono sotto il tratto di marciapiede che sarà occupato dal passo carrabile, in modo da renderli atti a sostenere i nuovi sopracarichi cui verranno assoggettati a seguito della nuova destinazione dell'antica sede del marciapiede.

Art. 20

I lavori per la costruzione del passo carrabile dovranno essere eseguiti dall'impresa municipale che ha la manutenzione stradale della zona, a cura e spese del concessionario e sotto la sorveglianza della Direzione dei Lavori e Servizi Tecnici del Comune.

Benvero la sorveglianza dei funzionari tecnici del Comune non implica, in alcun caso, la responsabilità di essi e dell'Amministrazione, essendo, tale sorveglianza diretta, esclusivamente, allo scopo di accertare l'osservanza della concessione e delle leggi e dei regolamenti che potranno riguardare la concessione medesima, ed in particolare quelle del presente regolamento.

L'impresa municipale risponderà verso il concessionario e verso i terzi della buona e regolare esecuzione dei lavori e della osservanza delle norme del presente regolamento.

In caso di contestazioni, ogni azione dovrà essere esercitata, esclusivamente, nei rapporti delle imprese stesse.

Art. 21

L'apertura del passo carrabile non attribuirà al concessionario alcun diritto, fuorchè quello dell'uso al quale detto passo carrabile sarà destinato, nè dovrà limitare il pubblico transito sul suolo comunale in cui verrà costruito.

Art. 22

La manutenzione del passo carrabile sarà di esclusivo carico del concessionario, il quale sarà responsabile sia nei confronti dell'Amministrazione che nei confronti dei terzi di qualsiasi danno, che possa derivare alle persone ed alle cose in conseguenza della mancata o cattiva manutenzione di esso. Per l'esecuzione di tali lavori di manutenzione il concessionario dovrà chiedere ed ottenere il preventivo permesso all'Ufficio Tecnico Municipale, ed il nulla osta della Polizia Urbana ed osservare le norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 23

Ove il concessionario non provveda alla manutenzione del passo carrabile, o in caso d'incompleta o difettosa manutenzione, il Comune emetterà ordinanza per l'immediata esecuzione dei lavori occorrenti, ed in caso di inottemperanza li farà eseguire direttamente in danno di esso concessionario, rivalendosi delle spese secondo le norme stabilite dall'art. 20 del R.Decreto Legge 8 dicembre 1933, n° 1740.

Art. 24

Il Comune si riserva la facoltà, insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento, la concessione fatta e di rimettere al pristino stato il suolo pubblico, senza che il concessionario possa affacciare pretese di sorta per rivalsa di danni, indennizzi o per qualsiasi altra ragione. Le spese per la rimessa in pristino saranno a carico del concessionario.

Art. 25

Il concessionario ed i suoi aventi causa saranno tenuti, in solido, per effetto della concessione del passo carrabile e per tutta la durata di essa, al pagamento della relativa tassa annua fissata dalla tariffa per la occupazione di suolo pubblico, in relazione alla categoria alla quale appartiene la strada su cui dovrà esercitarsi la concessione.

Art. 26

Il provvedimento che conferisce la concessione dovrà essere accettato dalla parte interessata con regolare contratto da redigersi a sue spese ed a cura dell'Avvocatura Municipale.

Il contratto stesso dovrà essere trascritto a tutti gli effetti di legge. Qualora la ditta concessionaria non ottemperi a tale adempimento, la concessione si avrà come non data ed il Comune avrà diritto, nel caso che le opere fossero state di fatto eseguite, non solo, ad elevare la relativa contravvenzione, ma di rimettere di autorità le cose ad pristinum a spese e in danno del concessionario, e ciò con riserva di ogni altra azione atta a garantire i propri diritti ed interessi.

Art. 27

Qualora il passo carrabile venga richiesto da persona diversa dal proprietario, la concessione potrà essere rilasciata solo a titolo provvisorio e per breve durata, non superiore al triennio. In tal caso, il concessionario, oltre a sottostare agli obblighi tutti di cui ai precedenti articoli, dovrà versare anticipatamente alla Cassa Comunale l'importo delle tasse di occupazione dovute per l'intera durata della concessione; nonchè una cauzione da stabilire dall'Ufficio Tecnico Comunale a garanzia delle opere di manutenzione del passo carrabile, nonchè di ripristino stradale allo scadere della concessione, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 28

Il concessionario potrà chiedere, in qualunque momento, di rinunciare alla concessione. In tal caso, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle opere di ripristino dei marciapiedi, con le norme di cui ai precedenti artt. 20 e 22.

L'eventuale quota della tassa annua, già pagata, relativa al periodo successivo alla rimessa in pristino, resterà a beneficio del Comune.

Art. 29

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel vigente titolo primo del R.D. 8-12-1933, n° 1740.

Art. 30

Per le contravvenzioni al presente Regolamento, per l'accertamento delle medesime e per le relative penalità, saranno applicate le norme stabilite nel D.P.R. del 15-6-1959, n° 393 e nel R.D. 8-12-1933, n° 1740.

Art. 31

Il precedente Regolamento per la disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi nelle strade comunali e loro pertinenze, approvato con determinazione commissariale 14-1-1934, n° 83 ratificato dall'Alto Commissario il 13-3-1934, n° 17885 (Div. IV) è abrogato, a tutti gli effetti, dal giorno in cui diventerà esecutivo il presente Regolamento.